

DELIBERA N. 271/25/CONS

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI
RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL NUMERO CHIAMANTE
PREVISTE DALL'ART. 8 DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERA N.
106/25/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”*, (in prosieguo direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi);

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante *“Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera N. 52/12/CIR”*;

VISTA la delibera n. 639/16/CONS, del 14 dicembre 2016, recante *“Modifiche ed integrazioni del “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” di cui alla delibera n. 8/15/CIR in relazione ai servizi “machine to machine”*”;

VISTA la delibera n. 156/18/CIR, del 26 settembre 2018, recante “*Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione, di cui alla delibera n. 8/15/CIR, in attuazione della Legge N. 5/2018*”;

VISTA la delibera n. 147/11/CIR, del 30 novembre 2011, recante “*Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile - approvazione del regolamento*”;

VISTA la delibera n. 457/24/CONS, del 13 novembre 2024, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente a disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante*”;

VISTA la delibera n. 106/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “*Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente a disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante*”;

CONSIDERATO che l’Autorità, con le disposizioni previste all’art. 8, commi 1 e 2, dell’allegato B alla delibera n. 106/25/CONS, ha previsto una serie di misure per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo che presentano determinate caratteristiche associabili al fenomeno dello *spoofing*, secondo i requisiti e le modalità stabilite dall’allegato A alla delibera 106/25/CONS, dal titolo: “*Specifiche tecniche di blocco sullo spoofing attuative delle previsioni di cui all’articolo 8 della delibera n. 106/25/CONS*”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 4, dell’allegato C alla delibera n. 106/25/CONS ha previsto che “*Gli operatori, quando gestiscono direttamente chiamate vocali nazionali sulle loro interfacce di rete, analizzano in un apposito tavolo tecnico la fattibilità di misure per il blocco delle chiamate da numeri fissi e mobili non in uso agli utenti finali. Sono parimenti analizzate le possibili misure per la verifica e la gestione del CLI delle chiamate VoIP consegnate su canale dati e, a seguito di conversione, terminate su rete commutata*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Premessa

Il provvedimento ha lo scopo di definire le modalità attuative delle misure di blocco delle chiamate di spoofing¹ per i seguenti casi non esplicitamente contemplati dalla delibera n. 106/25/CONS, nel seguito “la delibera”:

¹ La delibera prevede che gli operatori che gestiscono il traffico vocale internazionale (chiamate vocali provenienti dall’estero e dirette in Italia) blocchino le chiamate che presentano determinate caratteristiche (numero chiamante di rete fissa utilizzato in Italia o numero chiamante mobile se l’utente che lo ha in uso non si trova in roaming all’estero).

- chiamate internazionali provenienti da numerazioni per servizi mobili e personali di tipo specializzato non esplicitamente previste nelle specifiche tecniche approvate;
- chiamate internazionali provenienti da numerazioni utilizzate per servizi di tipo Machine to Machine (M2M), rispetto alle quali la delibera aveva rinviato ogni decisione a successivi approfondimenti;
- chiamate internazionali provenienti da numeri mobili corrispondenti a operatori che non hanno implementato l'interfaccia API prevista dalla delibera², operando in tal modo in inadempimento alla delibera.

Il provvedimento riporta inoltre l'esito delle valutazioni circa l'attuazione dell'attuale impianto normativo per il contrasto dello *spoofing* nel caso di chiamate originate in Italia.

Facendo seguito alla proposta degli Uffici sottoposta al Consiglio dell'Autorità del 30 luglio 2025, si è provveduto a comunicare gli orientamenti dell'Autorità agli stakeholder nell'ambito del tavolo tecnico previsto dalla delibera oltre che alle associazioni dei consumatori. Tali orientamenti sono stati altresì pubblicati nel sito web Agcom in data 14 agosto u.s. all'indirizzo <https://www.agcom.it/comunicazione/avvisi/avviso-del-14-agosto-2025>, richiedendo l'invio di contributi entro il 5 settembre u.s.. In data 4 settembre u.s., su convocazione dell'Autorità, si è svolta una riunione del Tavolo permanente con le Associazioni dei Consumatori, nel corso della quale sono state raccolte le osservazioni sul testo contenente gli orientamenti dell'Autorità. Le misure proposte in questo documento tengono conto delle osservazioni ricevute dagli stakeholders.

Va detto che gli stessi operatori hanno in diverse occasioni manifestato, nel corso del Tavolo tecnico, l'urgenza di un pronunciamento dell'Autorità sulle fattispecie oggetto del presente provvedimento.

Nel seguito del presente provvedimento, dopo aver brevemente richiamato i contenuti della delibera n. 106/25/CONS e le osservazioni dei soggetti interessati, si illustreranno in maggior dettaglio le tematiche oggetto misure stabilite.

2. Le misure introdotte con la delibera n. 106/25/CONS

Con la delibera n. 106/25/CONS, l'Autorità ha introdotto una serie di misure finalizzate al contrasto del fenomeno del c.d. *spoofing*, ovvero la manipolazione dell'informazione relativa all'identità del chiamante (CLI), che impedisce l'identificazione e la richiamabilità del soggetto originatore della chiamata. In tali circostanze, l'utente chiamato visualizza un numero che non corrisponde a quello che effettivamente ha generato la chiamata.

² Per attuare il blocco delle chiamate internazionali con CLI corrispondente a numeri mobili è necessario verificare che l'utente che utilizza quel numero non si trovi in roaming all'estero. A tale scopo i Carrier Internazionali interrogano gli operatori mobili tramite c.d. API (interfacce informatiche che consentono lo scambio automatizzato di messaggi), le cui specifiche tecniche sono contenute nell'allegato A alla delibera n. 106/25/CONS.

Le misure *anti-spoofing* previste dalla delibera n. 106/25/CONS sono state definite nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 457/24/CONS, che ha visto il coinvolgimento di un'ampia platea di soggetti (associazioni dei consumatori, associazioni di imprese, operatori di telecomunicazioni e altri attori rilevanti, tra cui esperti e operatori di altri settori direttamente coinvolti nella questione del CLI *spoofing*), sia attraverso la partecipazione a una consultazione pubblica sia nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico avviato nel corso del procedimento stesso.

In tale contesto è emerso che il fenomeno dello *spoofing* è prevalentemente riconducibile a chiamate provenienti dall'estero.

Alla luce di ciò, la delibera ha introdotto misure tecniche volte a bloccare le chiamate con CLI contraffatto provenienti dall'estero, prima che raggiungano gli utenti finali.

I soggetti tenuti ad attuare il blocco sono i c.d. Carrier Internazionali autorizzati in Italia, definiti nell'allegato A della delibera n. 106/25/CONS come *gli operatori che gestiscono direttamente chiamate vocali internazionali in arrivo sulle loro interfacce di rete internazionali ossia, qualsiasi operatore Autorizzato in Italia interconnesso direttamente (per servizi di comunicazione fonia) con reti di operatori esteri non autorizzati in Italia ai fini della consegna delle chiamate in Italia.*

Per quanto riguarda le chiamate con CLI mobile, gli operatori mobili che gestiscono gli utenti in roaming sono tenuti a collaborare con i Carrier Internazionali per individuare i casi in cui la chiamata possa essere originata da un utente mobile in roaming all'estero³.

Più in dettaglio, la casistica delle chiamate provenienti dall'estero che devono essere bloccate dai Carrier Internazionali è la seguente:

- le chiamate con CLI corrispondente a numerazione fissa nazionale (tali chiamate verosimilmente non possono provenire dall'estero);
- le chiamate con CLI corrispondente a numerazione nazionale di tipo non geografico, ad es. numeri 800xxx, (tali numerazioni non sono utilizzabili all'estero);
- le chiamate con CLI corrispondente a numerazione mobile nazionale assegnata ad utenti, previo controllo che l'utente che ha in uso il numero non sia in roaming all'estero (gli operatori mobili controllano lo stato di roaming degli utenti e

³ Nel caso di chiamate con CLI corrispondente a un numero mobile, una chiamata internazionale può essere stata legittimamente generata da un utente che si trova in roaming in un paese estero, in tal caso non deve essere bloccata dal carrier internazionale. Allo scopo, l'operatore che gestisce il servizio di roaming dell'utente è tenuto a fornire, al Carrier Internazionale che ha ricevuto la chiamata dall'estero, l'indicazione di bloccare o non bloccare la chiamata.

Un operatore virtuale (MVNO), in funzione del livello di infrastrutturazione, potrebbe non essere in grado di gestire direttamente lo stato di roaming (cioè, di reperire autonomamente l'informazione dell'utente in roaming per decidere se bloccare una determinata chiamata) e affidare tale funzionalità all'operatore infrastrutturato (MNO) che lo "ospita" nella propria rete. In tal senso, gli obblighi della delibera ricadono sugli operatori mobili che gestiscono lo stato degli utenti in roaming.

forniscono ai Carrier Internazionali l'indicazione di bloccare le chiamate nei casi in cui l'utente non si trova in roaming)⁴.

- chiamate con CLI corrispondente a numerazione mobile nazionale non ancora assegnata.

Per attuare il blocco delle chiamate internazionali con CLI corrispondente a numeri mobili è necessario verificare che l'utente che utilizza quel numero non si trovi in roaming all'estero. A tale scopo, i Carrier Internazionali interrogano gli operatori mobili tramite le c.d. API (Application Program Interface, interfacce informatiche che consentono lo scambio automatizzato di messaggi), le cui specifiche tecniche sono contenute nell'allegato A alla delibera n. 106/25/CONS.

La delibera ha anche previsto (all'art. 8, comma 4, dell'allegato B) di affrontare, in uno specifico tavolo tecnico, l'analisi delle misure tecniche rivolte al contrasto dello *spoofing* di chiamate originate in Italia.

L'attuazione delle misure di blocco introdotte dalla delibera n. 106/25/CONS è articolata in due fasi: il blocco delle chiamate internazionali con CLI di rete fissa (già è entrato in vigore il 19 agosto); il blocco delle chiamate con CLI di rete mobile (che entrerà in vigore il 19 novembre).

I primi dati disponibili, seppur riferiti a un periodo limitato⁵, evidenziano già il blocco di un numero considerevole di chiamate di spoofing con CLI fisso a seguito dell'entrata in vigore del blocco del 19 agosto.

3. Le misure oggetto del presente provvedimento

3.1 Premessa

Nell'ambito del tavolo tecnico istituito dalla delibera n. 106/25/CONS, gli operatori hanno manifestato l'esigenza di ricevere indicazioni da parte dell'Autorità in merito alla gestione di specifiche casistiche relative alle chiamate provenienti dall'estero:

- chiamate internazionali provenienti da numerazioni per servizi mobili e personali di tipo specializzato non esplicitamente previste nelle specifiche tecniche approvate;
- chiamate internazionali provenienti da numerazioni utilizzate per servizi di tipo Machine to Machine, rispetto alle quali la delibera aveva rinviato ogni decisione a successivi approfondimenti;

⁴ Nel caso di chiamate con CLI corrispondente a un numero mobile, una chiamata internazionale può essere stata legittimamente generata da un utente che si trova in roaming in un paese estero, in tal caso non deve essere bloccata dal carrier internazionale.

⁵ L'Autorità ha richiesto agli operatori di inviare un primo report con i dati relativi alla settimana dal 19 agosto al 26 agosto; gli operatori che hanno anticipato l'attuazione della misura hanno fornito dati sui blocchi effettuati nell'arco di alcune settimane.

- chiamate internazionali provenienti da numeri mobili corrispondenti a operatori che non hanno implementato l'interfaccia API prevista dalla delibera⁶, operando in tal modo in inadempimento alla delibera.

Le suddette casistiche, e le problematiche relative alla loro gestione, sono state rappresentate al Consiglio mediante un'informativa presentata nella seduta del 30 luglio, unitamente agli orientamenti formulati dagli Uffici. In tale contesto si è anche informato il Consiglio sugli esiti del tavolo tecnico previsto dall'art. 8, comma 4, della delibera, avente ad obiettivo la valutazione delle misure per il contrasto dello *spoofing* che interessa le chiamate originate in Italia.

Tali elementi sono stati successivamente raccolti in un documento pubblicato nel sito web dell'Autorità e trasmesso al Tavolo tecnico, con il quale è stato richiesto agli stakeholder di esprimere le proprie osservazioni. Il documento, dal titolo "*Indicazioni sulla attuazione delle misure di blocco delle chiamate internazionali previste dalla delibera n. 106/25/CONS e esiti dei lavori del Tavolo Tecnico riguardante lo spoofing per le chiamate originate in ambito nazionale*", è stato trasmesso ai partecipanti del tavolo tecnico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità in data 14 agosto. Se ne illustrano nel seguito i contenuti principali.

3.2 Numerazioni per servizi mobili e personali di tipo specializzato

Nell'ambito delle discussioni svolte durante riunioni del Tavolo tecnico è emersa la possibilità che, in seguito all'adozione delle misure di blocco già previste, lo *spoofing* si sposti su specifiche altre numerazioni con codice iniziale 3 per le quali non siano implementati i controlli stabiliti.

Una possibilità evidenziata è che lo spoofing possa utilizzare anche numerazioni che iniziano con il codice +39 31XX. Si tratta, in particolare, delle numerazioni che la delibera n. 8/15/CIR attribuisce ai servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali quelle **impiegate per servizi mobili satellitari o per servizi svolti mediante le reti mobili riservate per la gestione delle reti ferroviarie**.

Si è convenuto che è quindi possibile che, a seguito dell'entrata in vigore delle misure di blocco introdotte dalla delibera n. 106/25/CONS, lo spoofing possa cominciare a sfruttare le numerazioni dei servizi mobili e personali di tipo specializzato.

Nel considerare le misure di blocco appropriate per le chiamate vocali internazionali con CLI corrispondente a tali numerazioni, occorre anche osservare che il panorama dei servizi mobili di tipo specializzato può risultare piuttosto articolato.

Occorre in particolare verificare l'effettiva necessità che un determinato operatore che offre tale tipologia di servizi sia tenuto a implementare le API previste dalla delibera

⁶ Per attuare il blocco delle chiamate internazionali con CLI corrispondente a numeri mobili è necessario verificare che l'utente che utilizza quel numero non si trovi in roaming all'estero. A tale scopo i Carrier Internazionali interrogano gli operatori mobili tramite c.d. API (interfacce informatiche che consentono lo scambio automatizzato di messaggi), le cui specifiche tecniche sono contenute nell'allegato A alla delibera n. 106/25/CONS.

n. 106/25/CONS. Infatti, considerata la tipologia dei servizi offerti con queste numerazioni, si potrebbe valutare la possibilità di bloccare direttamente, senza consultazione dell'operatore mobile che fornisce il servizio, le loro chiamate per le ragioni di seguito descritte.

In particolare, con riferimento ai **servizi mobili satellitari**, il modello di trasporto del traffico potrebbe prevedere che le chiamate vocali originate da clienti che sono indirizzate a utenti in Italia, siano sempre immesse nella rete telefonica attraverso stazioni terrestri (gateway) localizzate nel territorio italiano. In tale scenario le chiamate vocali, anche se generate all'estero, non transiterebbero mai per le interfacce internazionali gestite dai Carrier. I Carrier Internazionali potrebbero dunque bloccare senza alcuna interrogazione tutte le chiamate internazionali corrispondenti a tale casistica. Analoga circostanza potrebbe verificarsi per altre tipologie di servizi su decade 3.

In proposito, nel documento sottoposto agli stakeholders, è stato chiesto ai soggetti interessati di:

- fornire informazioni sulle casistiche dei soggetti che hanno in uso numerazioni mobili per servizi di tipo specializzato, approfondendo i relativi modelli di comunicazione;
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.

3.3 Chiamate internazionali provenienti da numerazioni utilizzate per servizi di tipo Machine to Machine

Una situazione analoga a quella sopra descritta potrebbe presentarsi per gli operatori mobili che gestiscono **servizi di tipo M2M**, per i quali non sia prevista l'originazione di chiamate vocali, o per i quali le chiamate vocali non possono essere originate all'estero. In proposito, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico sono stati individuati due soggetti che rientrano in questa casistica.

Anche in questo caso, all'arrivo di una chiamata internazionale con CLI corrispondente a operatori M2M di questo tipo, i carrier potrebbero bloccarla senza ulteriori verifiche.

In merito a questa tipologia di servizi, la delibera n. 106/25/CONS, all'allegato C, nell'evidenziare l'esigenza di individuare compiutamente la casistica relativa alle numerazioni utilizzate per servizi M2M, nonché di valutare la possibilità di una loro discriminazione sulla base del tipo di utilizzo effettivo, aveva ritenuto opportuno rimandare l'eventuale introduzione dell'obbligo di blocco per tali numerazioni a una fase successiva.

Gli operatori potrebbero comunque stabilire mediante accordi in quali casi non sono previste chiamate dall'estero in modo da stabilire un blocco di default.

In proposito, nel documento sottoposto agli stakeholders, è stato chiesto ai soggetti interessati di:

- fornire informazioni che consentano di individuare compiutamente la casistica relativa alle numerazioni utilizzate per servizi M2M;
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.

3.4 Gestione dei casi di inottemperanza alla delibera n. 106/25/CONS

Nel corso del tavolo tecnico è stato chiesto di definire il comportamento che i Carrier internazionali dovranno tenere nel caso in cui, all'arrivo di una chiamata internazionale con CLI mobile corrispondente a un determinato operatore, quest'ultimo non abbia implementato l'API prevista dalla delibera (come detto è l'interfaccia necessaria per interrogare l'operatore mobile e verificare se il chiamante si trova all'estero). In tale circostanza, infatti, il Carrier non sarebbe in grado di procedere all'interrogazione necessaria per determinare l'eventuale necessità di blocco della chiamata.

Di fatto, una tale situazione potrebbe presentarsi oltre che nel caso di un operatore mobile che non avesse ottemperato agli obblighi previsti dalla delibera, anche nell'eventualità di operatori che offrono servizi mobili di tipo specializzato o servizi mobili M2M per i quali dovessero essere ancora in corso approfondimenti sul modello di servizio.

Nel caso di operatori mobili che non hanno ottemperato, cui oltretutto verrebbe contestato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 8 dell'allegato B alla delibera, per il quale è applicabile la sanzione prevista dall'art. 30, comma 12-bis, del Codice delle comunicazioni, l'Autorità ha proposto al mercato, in linea con lo spirito della delibera, di prevedere il blocco incondizionato delle chiamate internazionali. In caso contrario molti operatori potrebbero non attuare, deliberatamente, la delibera determinando di fatto delle vulnerabilità attraverso cui far transitare traffico illegale.

In altri termini, nel caso in cui le chiamate con CLI dell'operatore non ottemperante non venissero bloccate, lo spoofing potrebbe proprio concentrarsi sulle numerazioni a lui assegnate.

Ovviamente il blocco di tutte le chiamate comporterebbe la cessazione della fornitura dei servizi di roaming da parte dell'operatore, oggetto di blocco, agli utenti finali che devono quindi essere preventivamente informati.

A tal fine l'Autorità ha proposto al mercato di utilizzare la procedura di cui all'art. 7 della delibera n. 106/25/CONS (Informativa agli utenti finali in caso di cessazione dei servizi) prevedendo un preavviso di 1 mese, secondo quanto previsto in merito alla cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

In particolare, laddove il Carrier Internazionale, resosi conto dell'inadempimento dell'operatore mobile che non ha implementato l'API, intenda cessare la fornitura del servizio di transito internazionale per le sue chiamate, deve darne contestuale preventiva comunicazione (con preavviso di 1 mese) all'operatore mobile stesso e all'Autorità, specificando le ragioni a fondamento della cessazione della fornitura del servizio.

A seguito di tale comunicazione l'operatore mobile è tenuto a informare tempestivamente i propri utenti finali, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni riguardanti la cessazione del servizio di roaming internazionale e le modalità di passaggio ad altro operatore, come previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS. In caso di inadempimento da parte dell'operatore mobile all'obbligo informativo, l'Autorità fornisce le necessarie informazioni a tutela dei consumatori mediante l'Ufficio relazioni con il pubblico e il proprio sito web, fatto salvo ogni intervento anche di carattere sanzionatorio.

Decorso 1 mese dalla suddetta comunicazione il Carrier Internazionale può bloccare tutte le chiamate dirette alla rete mobile dell'operatore inadempiente.

Nello scenario descritto, in caso di contenzioso tra il Carrier Internazionale e l'operatore mobile, analogamente a quanto previsto dall'art. 7 della delibera suddetta, i contendenti possono esperire un tentativo di conciliazione dinnanzi all'Autorità o avviare una controversia per richiedere un intervento, anche cautelare.

Il servizio di transito da parte del Carrier Internazionale sarebbe ripristinato a seguito dell'implementazione dell'API da parte dell'operatore mobile ovvero in caso di positiva conclusione del tentativo di conciliazione o di intervento deliberativo dell'Autorità.

In proposito, nel documento sottoposto agli stakeholders, è stato chiesto ai soggetti interessati di fornire osservazioni e proposte in relazione alla procedura individuata dall'Autorità per gestire i casi di inadempimento da parte dell'operatore mobile nei termini sopra evidenziati.

3.5 Operatori che non generano chiamate vocali all'estero

Con riferimento agli operatori mobili che non generano chiamate vocali all'estero, come nel caso degli operatori mobili che forniscono servizi M2M e generano esclusivamente traffico di tipo dati, si ritiene che questi, dopo aver informato l'Autorità, possano accordarsi con i Carrier Internazionali per procedere al blocco incondizionato delle chiamate internazionali entranti con CLI corrispondente a loro numerazioni. Resterebbe comunque in capo agli operatori mobili la responsabilità di eventuali disservizi generati ai propri clienti a seguito dell'erronea richiesta di blocco incondizionato.

In proposito, nel documento sottoposto agli stakeholders, è stato chiesto ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in relazione alla possibilità e modalità, con riferimento agli operatori che non generano chiamate vocali all'estero, come nel caso degli operatori che forniscono servizi M2M e generano esclusivamente traffico di tipo dati, che questi, dopo aver informato l'Autorità, possano accordarsi con i Carrier Internazionali per procedere al blocco incondizionato delle chiamate internazionali entranti con CLI corrispondente a loro numerazioni.

3.6 Modifica del CLI da parte di piattaforme o reti VoIP sul territorio italiano

Nell'ambito della convocazione del tavolo tecnico di cui all'art. 8, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS, con lettera inviata in data 1° luglio 2025 a tutti i partecipanti al tavolo tecnico avviato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 457/24/CONS, nonché pubblicata, in pari data, sul sito istituzionale dell'Autorità, è stato chiesto agli operatori di esprimersi in merito alle casistiche **riguardanti l'immissione tramite interfacce nel territorio nazionale, nella rete telefonica, di chiamate VoIP.**

Dai contributi scritti ricevuti, e dalla discussione tenutasi nel corso della seduta del tavolo convocata in data 18 luglio 2025, è emerso che l'attuale impianto normativo è ritenuto generalmente adeguato a fronteggiare le casistiche di spoofing nel caso delle chiamate VoIP consegnate nelle reti telefoniche nazionali.

Tuttavia, è stato evidenziato che una delle condotte che può determinare spoofing a livello nazionale consiste nella mancata verifica, da parte dell'operatore che raccoglie traffico VoIP (cosiddetto un-managed) per instradarlo su rete commutata (come traffico PSTN o VoIP managed), della correttezza dei CLI delle chiamate consegnate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR (Piano Nazionale di Numerazione).

Ad esito dei lavori, il Tavolo tecnico ha convenuto con quanto segue:

- a) Fornitura di servizi di centralino VoIP: le numerazioni sono assegnate dall'operatore al cliente non residenziale (privato o PA). In tal caso, come previsto dalla normativa vigente, corre l'obbligo per l'operatore di verificare che il CLI delle chiamate originate sia quello assegnato; l'operatore deve verificare, nel caso di CLI dato in uso in modo univoco, che non sia alterato. Nel caso di cessione in uso di un blocco di numeri, quantomeno va verificato che le chiamate immesse nella rete commutata corrispondono a quelle date in uso all'utente affari; ogni chiamata con CLI modificato può essere bloccata o sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS.
- b) Fornitura di numerazioni a un fornitore di una piattaforma VoIP, non autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica, che potrebbe fornire anche altri servizi come videochiamate e condivisione di documenti. In tal caso non è in genere noto, all'operatore che dà in uso la numerazione, il criterio di utilizzo dei CLI da parte dei singoli utilizzatori della piattaforma (si pensi ad applicazioni tipo Microsoft Teams). Resta valido l'obbligo di verifica di cui al punto precedente, atteso che la responsabilità del controllo ricade sull'operatore autorizzato dalla cui interfaccia viene immessa nella rete telefonica (PSTN o VoIP managed) la chiamata originata in VoIP dalla piattaforma (VoIP un-managed); l'operatore, pertanto, può immettere nella rete telefonica chiamate VoIP, consegnate dalla piattaforma VoIP, **solo per i CLI appartenenti al range di numeri dati in uso alla piattaforma.** Ne consegue che ogni chiamata con CLI modificato deve essere

bloccata o va sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS.

- c) Uso di numerazioni da parte di un soggetto autorizzato (VoIP provider) che fornisce servizi VoIP. In tal caso l'operatore a cui sono consegnate queste chiamate di fatto fornisce un servizio di transito verso la rete commutata. Il VoIP provider può utilizzare, oltre alle proprie numerazioni, numerazione dell'operatore a cui chiede il transito o di altri operatori. La responsabilità della verifica del CLI resta in capo al VoIP provider che chiede il transito.
- d) Resta fermo il divieto, per gli operatori, di stringere accordi per il transito di chiamate VoIP generate da soggetti non autorizzati.

Con riferimento al caso di cui al punto b), dalla discussione è emerso che una condizione essenziale per garantire l'efficacia del contrasto allo spoofing è legata al fatto che, nella rete di ciascun operatore, vengano immesse, da parte della piattaforma VoIP, esclusivamente chiamate VoIP con CLI corrispondente a numerazioni di cui è titolare l'operatore stesso.

Ciò garantisce che il CLI di ciascuna chiamata VoIP immessa in rete appartenga al range di numerazioni di cui l'operatore è titolare e che ha dato in uso a suoi clienti (aziende, call center, ecc.) o a Service Provider (che, a loro volta, li danno in uso ai propri utenti finali).

A tale riguardo, già nel corso del procedimento avviato con la delibera n. 457/24/CONS fu segnalata la possibile esistenza di casi in cui Service Provider, che utilizzano numerazioni assegnate a un determinato operatore, consegnano le chiamate vocali a un diverso operatore.

In proposito, nel valutare i contributi ricevuti nell'ambito della consultazione tenutasi nel corso del procedimento citato, l'Autorità, al punto V.123 dell'allegato C alla delibera n. 106/25/CONS, ha ritenuto di “[condividere] l’osservazione secondo cui ciascun operatore nazionale titolare di numeri geografici debba essere soggetto ad un obbligo di non far “uscire” dalle proprie reti di accesso (o di quelle di propri reseller) chiamate originate con CLI non assegnate ai propri clienti finali/resellers e, quindi, a maggior ragione chiamate originate con CLI di altri operatori (CLI screening) [...]”.

Nello stesso punto l'Autorità ha valutato “condivisibile il richiamo al divieto per gli Operatori di instradare su rete pubblica chiamate consegnate da fornitori terzi di telefonia su Internet privi di regolare autorizzazione”.

Si ritiene al riguardo opportuno ribadire tali valutazioni.

Si ritiene in aggiunta opportuno richiamare quanto previsto all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 8/15/CIR. In particolare, il comma 3 dell'articolo citato prevede che “I soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata in conformità con le prescrizioni del presente piano. Tali soggetti sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari

dei diritti d'uso [...] I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata da parte dei competenti organi."

L'Autorità ha proposto agli operatori che i suddetti vincoli riguardanti la modalità corretta d'immissione delle chiamate VoIP nelle reti commutate degli operatori debba essere utilmente introdotto nell'ambito delle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e VoIP Service Provider.

L'Autorità ritiene in particolare opportuno che, nei contratti, i titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata da parte dei competenti organi.

Tali previsioni potrebbero esplicitamente includere la clausola secondo cui le chiamate VoIP con CLI corrispondente alle numerazioni in uso al VoIP Service Provider non autorizzato, e di cui tale soggetto non è titolare, se immesse nella rete telefonica pubblica PSTN/VoIP, debbano essere consegnate esclusivamente all'operatore titolare delle numerazioni stesse.

In proposito, nel documento sottoposto agli stakeholders, è stato chiesto ai soggetti interessati di fornire osservazioni in merito a quanto sopra riportato, avuto riguardo agli obblighi ricadenti sui soggetti attivi nella fornitura del servizio VoIP e immissione delle chiamate nella rete telefonica PSTN o VoIP managed.

4. I contributi degli stakeholders a seguito della richiesta di informazioni e valutazioni

Sono pervenuti contributi scritti da 11 operatori: **BT, Coop, Colt, Eolo, Fastweb, Vodafone, Iliad, Retelit, TIM, Tiscali, Uno, WindTre** e da due società **Clio** e **Krupter**.

Inoltre, in data 4 settembre 2025 si è tenuta, in videoconferenza, una riunione del tavolo permanente con le Associazioni dei Consumatori avente ad oggetto il documento inviato agli stakeholders e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Alla riunione hanno partecipato le seguenti associazioni: ACU – Associazione Consumatori Utenti, Adiconsum, Assoutenti, CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Udicon.

In generale, tutti i rispondenti hanno ritenuto condivisibili le misure proposte dall'Autorità nel caso di operatori che non generano chiamate vocali all'estero e di operatori inottemperanti.

Non sono invece state ritenute del tutto condivisibili, in alcuni casi, le modalità di

attuazione. In particolare, la maggior parte dei rispondenti ritiene che l'attuazione delle misure non debba basarsi su accordi o iniziative intraprese dai Carrier Internazionali ma debba essere ordinata dall'Autorità.

Riguardo alle misure per il contrasto dello spoofing per le chiamate originate in Italia, alcuni rispondenti hanno ritenuto non praticabile l'inclusione di specifiche disposizioni nelle clausole contrattuali per l'utilizzo delle numerazioni.

Si riporta di seguito una sintesi dei contributi pervenuti.

Quesito 1

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- informazioni sulle casistiche dei soggetti che hanno in uso numerazioni mobili per servizi di tipo specializzato, approfondendo i relativi modelli di comunicazione;
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.

Si registra una generale condivisione sulla proposta di prevedere il blocco incondizionato delle chiamate con CLI di operatori di servizi mobili di tipo specializzato qualora questi non prevedano l'originazione di chiamate vocali da parte di utenti all'estero, instradate in Italia tramite i Carrier Internazionali.

La maggior parte dei rispondenti ritiene, tuttavia, che tale blocco incondizionato non possa essere stabilito con accordi fra operatori. I fornitori di servizi mobili di tipo specializzato dovrebbero invece comunicare all'Autorità di non originare chiamate all'estero e l'Autorità dovrebbe dunque assumere un ruolo attivo nell'attuazione della misura. A tal proposito, i rispondenti forniscono diversi suggerimenti: l'indicazione, da parte di Agcom, ai Carrier internazionali, delle numerazioni o degli operatori da bloccare; la pubblicazione sul sito dell'elenco degli operatori interessati; l'adozione di uno specifico provvedimento.

Nel caso, invece, di operatori di servizi mobili specializzati che prevedono l'originazione di chiamate vocali all'estero, instradate in Italia tramite i Carrier Internazionali, i rispondenti sono concordi nel ritenere che debbano essere implementate le API previste dalla delibera.

I rispondenti (fra cui non figurano operatori di servizi mobili di tipo specializzato) non hanno fornito informazioni circa i modelli di comunicazione adottati per i servizi di tipo specializzato.

Quesito 2

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- informazioni che consentano di individuare compiutamente la casistica relativa alle numerazioni utilizzate per servizi M2M;
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.

I rispondenti hanno proposto considerazioni analoghe a quelle relative al primo quesito (in relazione al caso di fornitori di servizi M2M che non prevedano l'instradamento di chiamate vocali all'estero mediante i Carrier Internazionali), con la precisazione che, se le numerazioni M2M sono portabili, non è possibile applicare un blocco statico basato solo sull'arco di numerazione originario.

Quesito 3

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- osservazioni e proposte in relazione alla procedura individuata dall'Autorità per gestire i casi di inadempimento da parte dell'operatore mobile nei termini sopra evidenziati;
- formulare osservazioni e proposte in relazione alla possibilità e modalità, con riferimento agli operatori che non generano chiamate vocali all'estero, come nel caso degli operatori che forniscono servizi M2M e generano esclusivamente traffico di tipo dati, che questi, dopo aver informato l'Autorità, possano accordarsi con i Carrier Internazionali per procedere al blocco incondizionato delle chiamate internazionali entranti con CLI corrispondente a loro numerazioni

Ad eccezione di un operatore (**Omissis**), tutti i rispondenti, incluse le associazioni dei consumatori sentite in audizione, condividono la proposta di bloccare il traffico degli operatori mobili inottemperanti. Anche in questo caso la maggior parte dei rispondenti (**Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis**) ritiene che l'Autorità debba svolgere un ruolo attivo, individuando i soggetti inottemperanti, eventualmente su segnalazione da parte dei Carrier Internazionali, e fornendo a detti Carrier l'indicazione di bloccare le relative chiamate provenienti dall'estero.

Alcuni operatori (**Omissis, Omissis, Omissis**) ritengono che il blocco debba essere attuato senza preavviso all'operatore inadempiente.

Due operatori (**Omissis, Omissis**) ritengono che la misura di blocco per gli inadempienti non debba essere applicata in un periodo transitorio che identificano nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore dei blocchi per le numerazioni mobili.

Quesito 4

Si chiede ai soggetti interessati di fornire osservazioni in merito a quanto sopra riportato, avuto riguardo agli obblighi ricadenti sui soggetti attivi nella fornitura del servizio VoIP e immissione delle chiamate nella rete telefonica PSTN o VoIP managed

Si è riscontrata ampia condivisione sulla casistica e le proposte dell'Autorità, sono stati tuttavia sollevati alcuni punti.

Un operatore (**Omissis**) ha chiesto chiarimenti sul caso c) del documento di consultazione (l'operatore riceve le chiamate da un provider VoIP autorizzato fornendo un servizio di transito) e ritiene che, come per il caso b) (operatore che riceve chiamate da una piattaforma senza autorizzazione), **l'operatore non debba accettare chiamate con numerazioni che non rientrino nell'arco a lui assegnato.**

Riguardo all'inserimento di una specifica previsione nei contratti di uso delle numerazioni nel caso b), lo stesso operatore ritiene che questa non sia necessaria essendo già obbligatorio per gli operatori rispettare quanto previsto dalla normativa, incluso il punto V.123 dell'Allegato C alla delibera n. 106/25/CONS. L'inserimento di ulteriori clausole contrattuali sarebbe inutilmente complesso e oneroso.

Un operatore (**Omissis**) ritiene che le norme indicate da Agcom, anche a livello contrattuale, siano già in vigore ma siano applicabili solo a soggetti autorizzati a fornire servizi di comunicazione interpersonale. Tali norme, invece, non si applicano ai provider VoIP su Internet non autorizzati alla fornitura di servizi disponibili al pubblico, sebbene utilizzino numerazioni pubbliche. L'impianto normativo dovrebbe pertanto essere esteso anche a questi soggetti.

Un operatore (**Omissis**) ritiene che l'Autorità debba chiarire le tipologie di autorizzazione dei vari soggetti, facendo anche riferimento alla piattaforma SIDFORS del MIMIT. La versione finale del documento dell'Autorità dovrebbe inoltre chiarire la figura di "Service Provider", denominata "Reseller" nel documento del MIMIT e ivi descritta come il rivenditore, rivolto esclusivamente all'utente finale, del servizio "telefonico accessibile al pubblico attraverso rete e risorse di numerazione di un operatore autorizzato, senza intervento, in nessuna forma, nella raccolta e terminazione della chiamata".

Ulteriori considerazioni dei rispondenti

Le Associazioni dei Consumatori, nell'ambito di una riunione del tavolo permanente di confronto in cui è stato presentato il contenuto del documento sottoposto ad osservazioni, non hanno sollevato obiezioni su quanto proposto.

Alcuni rispondenti hanno proposto anche considerazioni aggiuntive, non collegate alle tematiche in discussione.

Un operatore (**Omissis**) ha segnalato le difficoltà di rispettare la scadenza del 19 novembre, dovute ai rilasci per i diversi operatori e alla complessità di realizzare e testare 120 connessioni virtuali VPN, e ritiene opportuno considerare una fase di sperimentazione, della durata di un trimestre, delle misure di blocco per CLI mobili.

Un altro operatore (**Omissis**) ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio di tre mesi.

Un rispondente (**Omissis**) ha manifestato la necessità di introdurre un divieto di utilizzo delle numerazioni per servizi mobili e personali (decade 3) per le chiamate VoIP consegnate su rete telefonica tramite SIP Gateway, anche se tali numerazioni rientrano

nell'arco assegnato all'operatore telefonico. Tale divieto tutelerebbe meglio gli utenti nei confronti dello *spoofing* originato in Italia.

Cinque operatori (**Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis**) ritengono che quanto sarà stabilito dall'**accordo quadro** previsto dalla delibera n. 106/25/CONS, attualmente in fase di definizione, debba essere vincolante. Inoltre, secondo tali soggetti, l'accordo dovrebbe essere recepito dall'Autorità e la sua sottoscrizione dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli operatori presenti nell'elenco, previsto dalla delibera e pubblicato dall'Autorità, dei Carrier Internazionali autorizzati in Italia e degli operatori mobili che gestiscono gli utenti in roaming.

Due società (**Omissis** e **Omissis**) hanno proposto una app da installare negli smartphone degli utenti per l'individuazione delle chiamate moleste, la raccolta di dati relativi a tali chiamate e, a seguito della loro elaborazione presso un centro di controllo, l'invio all'Autorità di segnalazioni validate accompagnate da un corredo informativo.

In aggiunta, si registrano interlocuzioni con alcuni operatori di transito, i quali hanno richiesto chiarimenti circa l'ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla delibera n. 106/25/CONS, in particolare riguardo l'implementazione delle API. Una delle ipotesi di gestione del traffico da loro prospettate prevede che l'operatore, nel ricevere traffico da reti di operatori esteri non autorizzati in Italia, instradi soltanto la parte priva di CLI di rete mobile direttamente verso un altro operatore italiano per la consegna delle chiamate. Le chiamate recanti CLI di rete mobile vengono invece indirizzate a un operatore estero, che a sua volta le instraderà verso l'Italia.

5. Le valutazioni conclusive dell'Autorità

Di seguito si riportano le valutazioni formulate dalle scriventi in merito alle tematiche oggetto di discussione, tenuto conto delle posizioni espresse dai rispondenti, nonché le disposizioni che si propone di includere nello schema di provvedimento.

Per le numerazioni destinate ai **servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato**, identificate dal codice 31XX ed escluse, preliminarmente, dagli obblighi di cui alla delibera n. 106/25/CONS, nel documento sottoposto alle osservazioni dei soggetti interessati si proponeva di introdurre un blocco incondizionato per gli operatori assegnatari di tali numerazioni qualora, sull'interfaccia di interconnessione internazionale, non fosse prevista la possibilità di ricevere chiamate recanti un CLI di loro pertinenza. Negli altri casi si prevedeva, invece, l'implementazione delle API alle medesime condizioni stabilite per gli altri operatori mobili.

Per quanto riguarda i servizi M2M si richiama che la delibera n. 106/25/CONS riporta, in Allegato C, quanto segue:

*“In merito alla proposta di inserire fra i casi di blocco quello delle chiamate internazionali con CLI corrispondente a un numero associato a una SIM utilizzata per servizi M2M, l'Autorità osserva che in alcuni casi, come quello particolarmente delicato delle SIM inserite nelle automobili, tramite le quali deve essere possibile effettuare chiamate di emergenza, **il blocco dovrebbe comunque essere legato alla verifica dello***

stato di roaming.

Considerata pertanto l'esigenza di individuare compiutamente la casistica relativa alle numerazioni utilizzate per servizi M2M, nonché di valutare la possibilità di una loro discriminazione sulla base del tipo di utilizzo effettivo, si ritiene opportuno rimandare l'eventuale introduzione dell'obbligo di blocco per tali numerazioni a una fase successiva, qualora l'attività di monitoraggio del fenomeno dello spoofing ne evidenzii la necessità."

Per i **servizi di tipo M2M** si proponeva, nel documento di consultazione, **agli operatori che non generano chiamate vocali all'estero**, come nel caso degli operatori mobili che forniscono servizi M2M e generano esclusivamente traffico di tipo dati, che questi, dopo aver informato l'Autorità, possano accordarsi con i Carrier Internazionali **per procedere al blocco incondizionato delle chiamate internazionali entranti con CLI corrispondente a loro numerazioni**. Resterebbe comunque in capo agli operatori mobili la responsabilità di eventuali disservizi generati ai propri clienti a seguito dell'erronea richiesta di blocco incondizionato.

Con riferimento a tali casistiche, sono stati sottoposti i seguenti quesiti:

Quesito 1

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- informazioni sulle casistiche dei soggetti che hanno in uso numerazioni mobili per servizi di tipo specializzato, approfondendo i relativi modelli di comunicazione;*
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.*

Quesito 2

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- informazioni che consentano di individuare compiutamente la casistica relativa alle numerazioni utilizzate per servizi M2M;*
- formulare proposte al fine di stabilire le appropriate misure di blocco.*

Nelle risposte si rileva un'ampia condivisione della proposta, sia per i servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato sia per i servizi M2M. È stato inoltre richiesto che l'Autorità assuma un ruolo attivo nell'applicazione dei blocchi incondizionati, evidenziando inoltre che, nel caso dei servizi M2M, tale blocco non possa riferirsi a un intervallo di numeri, bensì all'operatore cui tali numeri fanno capo.

Considerata la posizione favorevole espressa dai rispondenti in merito alla possibilità di prevedere il blocco incondizionato delle chiamate vocali provenienti dall'estero, senza preventiva verifica tramite interrogazione delle API, qualora il CLI sia riconducibile a operatori che non prevedono tale possibilità (ossia non originano chiamate vocali all'estero che transitano per i Carrier Internazionali), si ritiene opportuno confermare la

facoltà, per tali operatori, di non implementare le API previste dalla delibera.

L'obbligo di implementazione delle API risulterebbe di fatto, laddove non si genera traffico dall'estero che transita attraverso i carrier internazionali autorizzati in Italia, una misura non proporzionata per tali operatori e un aggravio in termini di risorse utilizzate da parte dei Carrier Internazionali, in quanto la risposta alle query inviate da questi ultimi tramite le API consisterebbe invariabilmente in un'indicazione di "blocco". Tale misura include gli operatori che forniscono servizi M2M. Resta inteso, nel confermare quanto indicato in Allegato C alla delibera n. 106/25/CONS, che, se l'operatore M2M prevede la possibilità di originare chiamate vocali in roaming internazionale, dovrà realizzare l'interfaccia API.

Si ritiene, in conclusione, che la facoltà di richiedere il blocco incondizionato delle chiamate sia applicabile a qualsiasi tipologia di operatore che ha in uso numerazioni in decade 3 e che non genera chiamate dall'estero instradate in Italia tramite i Carrier Internazionali, inclusi gli operatori che offrono servizi mobili e personali di tipo specializzato.

In merito all'esercizio della facoltà di richiedere il blocco incondizionato delle chiamate, si prende atto della richiesta, da parte dei rispondenti, di ricevere una chiara indicazione da parte dell'Autorità. A tal fine, con il presente provvedimento si autorizzano i Carrier Internazionali autorizzati in Italia ad attuare il blocco incondizionato delle chiamate con **CLI riconducibile a operatori che ne abbiano formalmente fatto formale richiesta.**

L'operatore interessato dovrà trasmettere tale richiesta, tramite PEC, all'Autorità e a tutti i Carrier Internazionali inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi della delibera. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, e in assenza di indicazioni contrarie da parte dell'Autorità, i Carrier Internazionali procederanno all'attivazione del blocco incondizionato.

Resta integralmente a carico degli operatori richiedenti la responsabilità per eventuali disservizi arrecati agli utenti finali e per eventuali connessi indennizzi economici in conseguenza del blocco incondizionato delle chiamate.

In relazione ai servizi mobili specializzati che prevedono l'originazione di chiamate vocali all'estero, instradate in Italia tramite i Carrier Internazionali, i rispondenti sono concordi nel ritenere che debbano essere implementate le API previste dalla delibera.

Si ritiene pertanto opportuno introdurre un obbligo generale di implementazione delle API per tutti i servizi di tipo specializzato che prevedono la generazione di chiamate vocali all'estero mediante numerazioni appartenenti alla decade 3. Gli obblighi previsti dalla delibera devono pertanto ritenersi estesi a tutti gli operatori che utilizzano tali numerazioni, inclusi quelli che offrono servizi mobili e personali di tipo specializzato, per i quali il termine per la eventuale implementazione delle API è fissato in massimo 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera.

Non si ravvisano, infatti, motivazioni che giustifichino una differenziazione degli obblighi, considerato che qualsiasi numerazione in decade 3 può essere soggetta a

pratiche di spoofing e che nessuna di esse è attualmente coperta dalle ulteriori misure di contrasto previste dalla delibera, le quali riguardano esclusivamente le numerazioni di rete fissa e quelle non geografiche diverse dalla decade 3.

Per quanto riguarda i **casi di inottemperanza**, nel documento sottoposto alle osservazioni dei soggetti interessati, l'Autorità ha proposto che, qualora un operatore mobile non implementi l'API prevista dalla delibera, i Carrier Internazionali debbano bloccare incondizionatamente le chiamate internazionali con CLI mobile assegnati a tale operatore, attuando la procedura prevista dall'art. 7 dell'allegato B alla delibera n.106/25/CONS. Questa prevede, tra l'altro, che il Carrier Internazionale comunichi l'intenzione di attuare il blocco incondizionato all'operatore mobile interessato e all'Autorità, con preavviso di un mese. Il servizio può essere ripristinato solo dopo l'implementazione dell'API o la risoluzione positiva di un eventuale contenzioso.

Con riferimento ai casi di inottemperanza è stato proposto il seguente quesito:

Quesito 3

Si chiede ai soggetti interessati di fornire:

- *osservazioni e proposte in relazione alla procedura individuata dall'Autorità per gestire i casi di inadempimento da parte dell'operatore mobile nei temini sopra evidenziati;*
- *formulare osservazioni e proposte in relazione alla possibilità e modalità, con riferimento agli operatori che non generano chiamate vocali all'estero, come nel caso degli operatori che forniscono servizi M2M e generano esclusivamente traffico di tipo dati, che questi, dopo aver informato l'Autorità, possano accordarsi con i Carrier Internazionali per procedere al blocco incondizionato delle chiamate internazionali entranti con CLI corrispondente a loro numerazioni*

Dai contributi pervenuti è emerso un ampio consenso sulla proposta di bloccare il traffico degli operatori mobili inottemperanti, con un solo rispondente (**Omissis**) manifestatosi contrario. La maggior parte dei rispondenti (**Omissis**, **Omissis**, **Omissis**, **Omissis**, **Omissis**) ritiene che debba essere l'Autorità a identificare gli operatori non conformi, eventualmente su segnalazione dei Carrier, e a disporre il blocco delle chiamate.

Alcuni operatori (**Omissis**, **Omissis**, **Omissis**) ritengono che il blocco debba avvenire senza preavviso; due di questi (**Omissis** e **Omissis**) suggeriscono inoltre di non applicare il blocco nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore della misura.

Tenuto conto della posizione favorevole quasi unanime espressa dai rispondenti, si ritiene di confermare il blocco delle chiamate vocali provenienti dall'estero. Tuttavia, non si ritiene possibile prescindere dall'attuazione della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 7 della delibera n. 106/25/CONS, in merito alla conseguente cessazione del servizio di roaming, indispensabile per garantire le necessarie tutele. Considerata inoltre la rilevanza assunta dal fenomeno dello spoofing, e la conseguente esigenza di mettere in atto quanto prima un'efficace azione di contrasto, non si ritiene di dover accogliere la proposta di stabilire un *grace period* di tre mesi per i soggetti inottemperanti.

Con il presente provvedimento si autorizzano, pertanto, i Carrier Internazionali, autorizzati in Italia ad attuare la suddetta procedura nei confronti degli operatori inadempienti.

Tali operatori possono essere segnalati dall'Autorità ai Carrier Internazionali inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi della delibera, oppure individuati direttamente dai Carrier stessi qualora, in fase di ricezione di una chiamata internazionale con CLI in decade 3, non siano in grado di rilevare l'indirizzo di un'API corrispondente. In tal caso, il Carrier Internazionale interromperà il servizio di transito internazionale per le chiamate con CLI mobile assegnati a tale operatore, dandone preventiva comunicazione secondo la procedura prevista dal comma 2 dell'art.7 della delibera n. 106/25/CONS. Pertanto, la comunicazione va fatta, con un preavviso di 1 mese, all'operatore mobile interessato e all'Autorità, specificando le ragioni a fondamento della cessazione della fornitura del servizio.

A seguito di tale comunicazione l'operatore mobile è tenuto a informare tempestivamente i propri utenti finali, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni riguardanti la cessazione del servizio di roaming internazionale e le modalità di passaggio ad altro operatore, come previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS. In caso di inadempimento da parte dell'operatore mobile all'obbligo informativo, l'Autorità fornisce le necessarie informazioni a tutela dei consumatori mediante l'Ufficio relazioni con il pubblico e il proprio sito web, fatto salvo ogni intervento anche di carattere sanzionatorio.

Decorso 1 mese dalla suddetta comunicazione il Carrier Internazionale può bloccare tutte le chiamate dirette alla rete mobile dell'operatore inadempiente.

Nello scenario descritto, in caso di contenzioso tra il Carrier Internazionale e l'operatore mobile, analogamente a quanto previsto dall'art. 7 della delibera suddetta, i contendenti possono esperire un tentativo di conciliazione dinnanzi all'Autorità o avviare una controversia per richiedere un intervento, anche cautelare.

Il servizio di transito da parte del Carrier Internazionale è ripristinato a seguito dell'implementazione dell'API da parte dell'operatore mobile o in caso di positiva conclusione del tentativo di conciliazione o di intervento deliberativo dell'Autorità.

In merito all'**immissione delle chiamate VoIP nelle reti nazionali**, nel documento sottoposto agli stakeholders è stato richiamato quanto emerso nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'art. 8, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS, circa l'adeguatezza dell'attuale impianto normativo. Tuttavia, nel considerare i possibili fenomeni di spoofing legati alla consegna delle chiamate VoIP, sono state analizzate le relative casistiche.

Nel primo caso (caso a), relativo alla fornitura di servizi di centralino VoIP, in cui un operatore assegna le numerazioni a un cliente non residenziale (privato o PA), è stato ribadito l'obbligo per l'operatore di verificare che i CLI delle chiamate originate corrispondano alle numerazioni assegnate al cliente. In caso contrario, l'operatore deve procedere al blocco della chiamata o alla sovrascrittura del CLI.

Nel secondo caso (caso b), che riguarda la fornitura di numerazione a provider VoIP non autorizzati, l'operatore che riceve le chiamate è responsabile della verifica che il CLI rientri nel range di numerazioni assegnate al provider VoIP.

Nel terzo caso (caso c), che coinvolge VoIP provider autorizzati, la responsabilità della correttezza del CLI ricade sul provider stesso, mentre l'operatore ricevente svolge un ruolo di transito.

L'Autorità ha inoltre ribadito il divieto per gli operatori di accettare traffico VoIP da soggetti non autorizzati. È stato inoltre evidenziato che nel caso b), i Service Provider potrebbero utilizzare numerazioni assegnate a un operatore e consegnare le chiamate a un altro operatore, generando rischi di spoofing. Per contrastare tale pratica, l'Autorità ha proposto di introdurre obblighi contrattuali tra titolari dei diritti d'uso e fornitori di servizi VoIP, prevedendo anche la cessazione del servizio in caso di violazioni accertate.

In merito a tali tematiche è stato proposto il seguente ultimo quesito:

Quesito 4

Si chiede ai soggetti interessati di fornire osservazioni in merito a quanto sopra riportato, avuto riguardo agli obblighi ricadenti sui soggetti attivi nella fornitura del servizio VoIP e immissione delle chiamate nella rete telefonica PSTN o VoIP managed

Dai contributi ricevuti è emersa una generale condivisione da parte degli operatori rispetto alle casistiche e alle proposte avanzate dall'Autorità per contrastare lo spoofing nelle chiamate VoIP. Tuttavia, sono state sollevate alcune osservazioni.

Sono stati richiesti chiarimenti sul caso in cui un operatore riceve chiamate da un provider VoIP autorizzato, fornendo un servizio di transito. Secondo un operatore (**Omissis**), anche in questo scenario, l'operatore non dovrebbe accettare chiamate con numerazioni che non rientrano nell'arco a lui assegnato.

Sono state espresse perplessità sull'inserimento di clausole contrattuali aggiuntive nei contratti di uso delle numerazioni, ritenendo che tali obblighi siano già previsti dalla normativa vigente. Un operatore (**Omissis**) ha inoltre sostenuto che le norme indicate da Agcom, anche a livello contrattuale, non siano applicabili ai provider VoIP su Internet non autorizzati alla fornitura di servizi disponibili al pubblico; di conseguenza, tali norme dovrebbero essere estese anche a questi soggetti.

È, infine, stata sottolineata l'esigenza di chiarire le diverse tipologie di autorizzazione dei soggetti coinvolti.

L'Autorità prende atto della generale condivisione dello scenario rappresentato nel documento trasmesso agli stakeholders per il fenomeno dello spoofing riferibile alle chiamate originate in Italia, in particolare con riferimento all'adeguatezza dell'attuale impianto normativo.

Con riferimento al caso sub b) riportato nel documento, concernente la "Fornitura di numerazioni a un fornitore di piattaforma VoIP non autorizzato alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica", si ritiene opportuno ribadire quanto segue.

Le chiamate vocali riconducibili a tale fattispecie devono essere considerate come originate nella rete dell'operatore autorizzato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, al quale esse vengono consegnate dal fornitore della piattaforma VoIP. Pertanto, l'operatore autorizzato che riceve le chiamate VoIP dalla rete dati è da ritenersi l'unico soggetto responsabile per l'eventuale mancata attuazione delle misure previste dalla delibera n. 8/15/CIR, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla corretta gestione del CLI.

Nel caso in cui un operatore autorizzato instradasse comunicazioni con CLI appartenente a un intervallo di numerazioni non a lui assegnato — e ricevute da un fornitore di piattaforma VoIP non autorizzato — si configurerebbe una violazione delle norme sul corretto utilizzo delle numerazioni, avendo originato nella propria rete una chiamata con CLI in uso ad altro operatore o non assegnato. In tale circostanza, l'operatore risulterebbe altresì responsabile della violazione dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR, relativo alla correttezza del CLI.

Non si ritiene invece opportuno accogliere la proposta di introdurre una verifica del CLI anche nel caso sub c) riportato nel documento trasmesso agli stakeholder. In tale circostanza, infatti, le chiamate non possono essere considerate come originate nella rete dell'operatore cui sono state consegnate da un soggetto autorizzato, fornitore di servizi VoIP, bensì devono essere ricondotte alla rete del soggetto originante.

Riguardo all'introduzione di specifiche clausole contrattuali per l'utilizzo delle numerazioni assegnate a VoIP provider non autorizzati, si prende atto delle perplessità espresse dai rispondenti. Al riguardo, considerato quanto emerso nel tavolo tecnico circa l'efficacia dell'attuale impianto normativo, si ritiene opportuno valutare l'eventuale introduzione di misure aggiuntive in una fase successiva, quando le misure di blocco delle chiamate te internazionali saranno definitivamente entrate in vigore e avranno dispiegato a pieno i propri effetti. A quel punto sarà possibile circoscrivere meglio i casi di spoofing originati in Italia e verificare l'esigenza di introdurre ulteriori e puntuali misure.

Con riferimento alle considerazioni aggiuntive proposte dai rispondenti si rappresenta quanto segue.

In merito alle richieste di posticipare le scadenze previste dalla delibera n. 106/25/CONS, ovvero di introdurre un periodo transitorio per la sua applicazione, non si ravvisano elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento. Si conferma, pertanto, la scadenza del 19 novembre p.v. per l'implementazione delle misure di blocco delle chiamate con CLI di rete mobile.

In merito alla richiesta di introdurre un divieto di utilizzo delle numerazioni per servizi mobili e personali per le chiamate VoIP, consegnate su rete telefonica tramite SIP Gateway, si evidenzia che il Piano di Numerazione Nazionale, adottato con delibera n. 8/15/CIR, prevede, al comma 1 dell'art. 8, i servizi per i quali tali numerazioni possono essere utilizzate. Ferma restando, ai sensi dell'art. 6 della medesima delibera, la responsabilità di ciascun operatore in merito alla corretta indicazione del CLI per le comunicazioni da esso originate, non si ravvisano elementi per introdurre ulteriori obblighi o divieti.

Riguardo le richieste concernenti il recepimento, da parte dell'Autorità, dell'accordo quadro previsto dalla delibera n. 106/25/CONS e la sua sottoscrizione obbligatoria da parte dei Carrier Internazionali autorizzati in Italia e degli operatori mobili che gestiscono utenti in roaming, l'Autorità si riserva di valutare tale richiesta. Si evidenzia, ad ogni modo, che ciò non preclude la eventuale preventiva sottoscrizione dell'Accordo quadro da parte degli operatori.

In merito al quesito relativo agli obblighi di implementazione delle API da parte dei Carrier Internazionali che non instradano verso un altro operatore italiano chiamate recanti un CLI di rete mobile, si ritiene che, già ai sensi della delibera n. 106/25/CONS, tali Carrier non siano tenuti a implementare l'interfaccia API, poiché per nessuna delle tipologie di traffico da loro gestite è necessario interpellare operatori di rete mobile. Restano, naturalmente, fermi tutti gli altri obblighi, come quelli di comunicazione, blocco e reportistica, previsti per i Carrier Internazionali.

Un operatore ritiene opportuno che nel documento che sarà approvato dall'Autorità vengano esplicitati chiaramente i titoli autorizzatori di cui dovrebbe dotarsi il VoIP provider. Tale figura non è difatti esplicitamente citata nell'elenco delle autorizzazioni generali conseguibili tramite la piattaforma SIDFORS del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al fine di garantire certezza al mercato sarebbe pertanto utile uniformare la terminologia utilizzata nel documento con quella presente sulla piattaforma SIDFORS, in modo tale da consentire all'operatore di transito di avere un riferimento univoco in materia di titoli autorizzatori. Un medesimo chiarimento risulta essere necessario per la figura del cosiddetto "Service Provider", denominata nel documento del MIMIT "Reseller" ed in quest'ultimo definito come rivenditore, esclusivamente all'utente finale, del servizio "telefonico accessibile al pubblico attraverso rete e risorse di numerazione di un operatore autorizzato, senza intervento, in nessuna forma, nella raccolta e terminazione della chiamata".

L'Autorità chiarisce che le fattispecie oggetto del provvedimento sono chiaramente individuate e fanno riferimento ai casi b) e c) non individuabili come reseller.

6. Conclusioni

Con la delibera n. 106/25/CONS, l'Autorità ha introdotto una serie di misure volte al contrasto del fenomeno del c.d. spoofing. Nel corso dei lavori del tavolo tecnico previsto dalla medesima delibera, gli operatori hanno manifestato l'esigenza di ricevere indicazioni da parte dell'Autorità in merito alla gestione di specifiche casistiche relative alle chiamate provenienti dall'estero, non espressamente contemplate dalla delibera stessa, tra cui:

- chiamate internazionali provenienti da numerazioni per servizi mobili e personali di tipo specializzato;
- chiamate internazionali provenienti da numerazioni utilizzate per servizi di tipo Machine to Machine, per le quali la delibera ha rinviato ogni decisione a successivi approfondimenti;

- chiamate internazionali provenienti da numerazioni mobili riferibili a operatori che non hanno implementato l'interfaccia API prevista dalla delibera, risultando pertanto inadempienti rispetto agli obblighi ivi stabiliti.

Gli orientamenti dell'Autorità in merito, come emersi dalla discussione tenutasi nella seduta del Consiglio del 30 luglio u.s., sono stati rappresentati agli stakeholder attraverso un documento trasmesso ai partecipanti al tavolo tecnico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Tale documento ha dato anche atto dell'attività svolta nell'ambito del tavolo tecnico previsto dalla Delibera n. 106/25/CONS, con riferimento alle misure di contrasto dello spoofing per le chiamate originate in Italia.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute, l'Autorità, in conclusione, ritiene necessario definire le modalità attuative delle misure previste dalla delibera n. 106/25/CONS relativamente alle casistiche indicate nelle premesse al presente provvedimento. In particolare:

- si estendono gli obblighi introdotti dalla delibera n. 106/25/CONS anche ai fornitori di servizi mobili e personali di tipo specializzato e ai servizi di tipo M2M;
- si autorizzano i Carrier Internazionali a bloccare, senza previa verifica dello stato di roaming, le chiamate provenienti dall'estero con CLI riconducibile a operatori che non originano chiamate vocali all'estero;
- si autorizzano i Carrier Internazionali a bloccare le chiamate vocali provenienti dall'estero con CLI riconducibile a operatori mobili, anche di tipo specializzato, che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla delibera n. 106/25/CONS;
- si ribadisce che, nel caso di chiamate VoIP consegnate a un operatore da un soggetto non autorizzato, l'operatore è da considerarsi responsabile della correttezza del CLI.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Attuazione degli obblighi previsti dalla delibera n. 106/25/CONS da parte degli operatori che utilizzano numerazioni per servizi mobili e personali in relazione a specifici servizi)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato”: i servizi che utilizzano le numerazioni definite dell’art. 8, comma 5, dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediante le reti GSM-R;
 - b) “servizi di comunicazione da macchina a macchina”: servizi che prevedono lo scambio prevalentemente automatizzato di dati tra due o più entità ICT, che possono essere parte di un predeterminato gruppo, quali dispositivi, apparati di rete, nodi di rete;
2. Gli operatori che offrono servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato sono soggetti agli obblighi previsti dall’art. 8 comma 5 dell’allegato B alla delibera n. 106/25/CONS.
 3. Gli operatori che offrono servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, servizi di comunicazione da macchina a macchina, o comunque afferenti a fattispecie in cui gli utenti non possono originare chiamate telefoniche dall’estero, ovvero per i quali le chiamate telefoniche originate all’estero quando instradate verso l’Italia non transitano per le interfacce di rete internazionali dei Carrier Internazionali autorizzati in Italia, in alternativa alla realizzazione dell’interfaccia API prevista dall’allegato A alla delibera n. 106/25/CONS, possono richiedere il blocco di tutte le chiamate telefoniche provenienti dall’estero e dirette verso l’Italia che presentano un CLI corrispondente a numerazioni loro assegnate o da loro utilizzate.
 4. L’operatore che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 3 trasmette la richiesta, tramite PEC, all’Autorità e a tutti i Carrier Internazionali autorizzati in Italia, inclusi nell’elenco pubblicato dall’Autorità ai sensi della delibera n. 106/25/CONS.
 5. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, e in assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Autorità, i Carrier Internazionali autorizzati in Italia provvedono ad attivare il blocco delle chiamate telefoniche provenienti dall’estero e dirette verso l’Italia che presentano un CLI corrispondente a numerazioni assegnate all’operatore richiedente o da esso utilizzate.
 6. L’operatore richiedente il blocco di cui al comma 3 è responsabile di eventuali disservizi arrecati agli utenti in conseguenza del blocco incondizionato delle chiamate.

Articolo 2

(Gestione delle chiamate vocali provenienti dall’estero con CLI di un operatore mobile che non ha reso disponibile l’interfaccia API di cui all’Allegato A alla delibera n. 106/25/CONS)

1. Qualora un Carrier Internazionale autorizzato in Italia accerti, anche a seguito di segnalazione, il mancato adempimento da parte di un operatore mobile degli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 8 della delibera n. 106/25/CONS, con particolare riferimento alla messa a disposizione dell'interfaccia API prevista dall'Allegato A alla medesima delibera, esso deve, senza indugio e tramite PEC, darne comunicazione sia all'Autorità sia al medesimo operatore mobile e ai Carrier Internazionali autorizzati in Italia.
2. Decorso un mese dalla suddetta comunicazione, in caso di mancata realizzazione dell'interfaccia API, il Carrier Internazionale autorizzato in Italia è tenuto a bloccare le chiamate vocali provenienti dall'estero con CLI riconducibile all'operatore mobile di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione a tale operatore e all'Autorità e riportando le ragioni a fondamento dell'applicazione del blocco.
3. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, l'operatore mobile è tenuto a informare tempestivamente i propri utenti finali e, contestualmente, a dare evidenza di tale comunicazione al Ministero e all'Autorità. Tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni riguardanti la cessazione del servizio di roaming internazionale e le modalità di passaggio ad altro operatore, come previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS.
4. In caso di mancato rispetto, da parte dell'operatore mobile, dell'obbligo informativo di cui al comma 3, l'Autorità fornisce le necessarie informazioni a tutela dei consumatori mediante l'Ufficio relazioni con il pubblico e il proprio sito web, fatto salvo ogni intervento anche di carattere sanzionatorio.
5. Il blocco delle chiamate di cui al comma 2 è revocato, senza indugio, tenuto conto dei tempi tecnici strettamente necessari ai Carrier Internazionali autorizzati in Italia, a seguito dell'accertato adempimento da parte dell'operatore mobile degli obblighi previsti al comma 5 dell'art. 8 della delibera n. 106/25/CONS, con particolare riferimento alla messa a disposizione dell'interfaccia API di cui all'Allegato A alla stessa.
6. In caso di contenzioso tra il Carrier Internazionale autorizzato in Italia e l'operatore mobile, in relazione all'attuazione delle misure di cui al presente articolo, le parti possono esperire un tentativo di conciliazione dinanzi all'Autorità o avviare una controversia per richiederne un intervento, anche cautelare.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli operatori che offrono servizi mobili e personali di tipo specializzato implementano le disposizioni di cui al presente provvedimento entro 6 mesi dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

2. Nelle more, i Carrier Internazionali autorizzati in Italia non bloccano le chiamate provenienti dall'estero con CLI corrispondente a servizi mobili e personali di tipo specializzato per il quale non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 3 dell'art. 1.
3. Le misure di cui al presente provvedimento entrano in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella